



Milano, 15 Marzo 2024

ASSEMBLEE A DISTANZA PER SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI FINO AD APRILE 2024

Il decreto Milleproroghe anche quest'anno proroga la possibilità di svolgere le assemblee a distanza anche in assenza di specifica previsione statutaria

Nel corso dell'iter di conversione del decreto Milleproroghe 2024 è stato approvato un emendamento che prevede la possibilità di svolgere a distanza le assemblee di società ed associazioni, anche quando tale possibilità non sia prevista dallo statuto.

A regime, le modalità di svolgimento delle assemblee sono regolate dalle previsioni statutarie, le quali posso appunto prevedere, o non prevedere, la possibilità che queste vengano svolte con modalità telematiche.

Durante la fase emergenziale conseguente alla pandemia da Covid-19, **il Legislatore aveva prodotto una disciplina in deroga, la quale appunto prevedeva la possibilità di svolgere a distanza le assemblee di società ed enti non commerciali**, anche quando tale possibilità non fosse contemplata dallo statuto.

Più precisamente l'articolo 106 del DL 18/2020, il cosiddetto decreto Cura Italia, conteneva le **"norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti"**, disposte durante l'emergenza epidemiologica, **che si sarebbero dovute espletare a distanza anche in assenza di espressa previsione statutaria**, fino a quando **"è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da Covid-19"**.

Tale normativa transitoria è stata di anno in anno prorogata, l'ultima volta dal decreto Milleproroghe 2023 fino al 31 luglio dello stesso anno.

Con il decreto Milleproroghe 2024, in corso di definizione, tale possibilità è stata ulteriormente prorogata fino al 30 aprile 2024.

Dopo tale data (a meno di una nuova proroga), tornerà in vigore la previgente normativa a regime.

CERTIFICAZIONE UNICA 2024: INVIO IN SCADENZA IL 18 MARZO 2024 CON ECCEZIONI

Entro il 18 marzo 2024 va inviata la CU 2024: modalità di invio e le sanzioni in caso di omissioni. Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla scadenza per la CU autonomi 2024

Entro il 18 marzo 2024, il giorno 16 marzo (termine ordinario) quest'anno cade di sabato, **va inviata la Certificazione Unica 2024** per i compensi erogati nel 2023.

A tal fine, con il Provvedimento n. 8253 del 15 gennaio 2024 l'Agenzia delle Entrate **ha approvato i relativi modello ed istruzioni utili per i sostituti d'imposta.**

Attenzione: recentemente sono stati sollevati **dubbi sulla scadenza per le CU degli autonomi e l'Agenzia delle Entrate ha chiarito** il termine con la Risoluzione n. 13 del 4 marzo 2024 specificando che possono attendere il 31 ottobre le Certificazioni Uniche con esclusivamente redditi esenti e non dichiarabili tramite precompilata.

Vediamo le modalità di invio e le sanzioni per omessa presentazione del CU 2024.

1) Certificazione Unica 2024: modalità di invio all'Agenzia delle Entrate e consegna al percettore

Il flusso contenente le CU 2024 deve essere presentato all'Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso:



- **direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione** utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline,
- tramite un intermediario abilitato.

E' bene specificare che non è ammessa la possibilità di presentazione all'Agenzia delle Entrate in forma cartacea.

Per quanto riguarda, invece, la relativa consegna della CU ai percettori dei redditi, che va effettuata entro lo stesso termine del 18 marzo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile trasmettere la CU 2024 mediante posta elettronica a patto che il destinatario:

- abbia la possibilità di poter "materializzare" la CU per i successivi adempimenti;
- e quindi sia dotato degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica.

Qualora il percettore non sia in possesso dei suddetti requisiti, il sostituto deve provvedere sempre entro la stessa data, il 18 marzo 2024, alla consegna in forma cartacea.

Tra i canali alternativi per la consegna della CU al percettore dei redditi, si può scegliere un canale alternativo di trasmissione quale: raccomandata, fax, consegna cartacea con rilascio di apposita ricevuta.

2) Certificazione Unica 2024: le sanzioni in caso di omissione nell'invio

Entro il 18 marzo 2024 il sostituto d'imposta deve effettuare l'invio telematico della certificazione unica 2024 all'Agenzia delle Entrate (il termine scade al 31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con il modello 730).

Qualora il sostituto non provvedesse, oppure in caso di errore nella presentazione, la sanzione è pari a:

- 100 euro per ogni CU, con un massimo di 50.000 euro,
- **33,33 euro per ogni CU**, con un massimo di 20.000 euro se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione.

Nelle specifico la norma di riferimento, l'art 4 comma 6 quinquies del DPR n 322/98, recita che *"Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall'art 12 del d.lgs. n 472/97 con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.*

La certificazione unica 2024 si è arricchita delle sezioni dedicate al **lavoro sportivo**, in modo da poter accogliere i dati fiscali e previdenziali relativi a questo settore.

L'articolo 25 del D. Lgs. 36/2021 ha previsto che – ricorrendone i presupposti – l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ex articolo 409, del Codice di procedura civile. Quanto al trattamento tributario, all'articolo 36 del decreto, i commi 6 e 6-ter prevedono una tassazione particolare prevista rispettivamente nell'area del dilettantismo e nell'area del professionismo.

Il comma 6 stabilisce che i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro.

Il comma 6-ter fissa poi nell'importo di 15.000 euro il limite di esclusione dal reddito delle retribuzioni riconosciute agli atleti ed alle atlete di età inferiore a 23 anni, con la finalità di sostenere il loro graduale inserimento nel settore professionistico.

Per la compilazione della CU 2024 in scadenza il 18 marzo, va considerato come, sia per il comma 6 che per il comma 6-ter, l'importo di 15.000 euro costituisca una franchigia; pertanto, solo la parte



eccedente questa soglia va assoggettata a tassazione ordinaria e riportata nei punti 1 e/o 2 della sezione «Dati Fiscali». Invece, nei punti 781 e 784 si inserisce l'importo lordo del reddito di lavoro sportivo svolto nell'ambito delle attività dilettantistiche, comprensivo della franchigia di 15mila euro.

Nelle caselle 782 e 785 va indicato il valore lordo delle retribuzioni riconosciute ai lavoratori sportivi professionisti di età inferiore a 23 anni, comprensivo dell'importo della franchigia di 15.000 euro.

Infine, nei punti 783 e 786 si devono riportare i redditi già indicati nei punti 1 e 2 che non derivino né da rapporti di lavoro sportivo svolti nell'ambito delle attività dilettantistiche né da rapporti di lavoro sportivo svolti nell'ambito delle attività professionistiche.

Attenzione: per i redditi da lavoro sportivo fino a euro 15.000, le CU si possono inviare entro il 31 ottobre 2024

Infatti, in risposta ad una richiesta di chiarimenti inviata da US Acli, il Capo Legislativo del Ministro per lo Sport e i Giovani conferma che le Certificazioni Uniche dei redditi esenti, o di quelli non dichiarabili con la dichiarazione precompilata, rientrano tra quelle che possono essere inviate entro il 31/10/2024

Nella comunicazione inviata al Dipartimento per lo Sport, la Presidenza di US Acli chiedeva se le Certificazioni Uniche relative ai redditi di "lavoro sportivo" di cui agli artt. 25 e 28 del d.lgs. 36/2021 – che sono, sì, assimilati a quelli di lavoro dipendente e tuttavia contengono unicamente redditi esenti -potessero essere presentate entro il maggior termine del 31 ottobre 2024.

Secondo US Acli, infatti, la Risoluzione n. 13/2024 dell'Agenzia delle Entrate si riferisce ai *redditi di lavoro autonomo esercitato abitualmente ("professionale")* precisando poi che le *"CU contenenti esclusivamente redditi esenti o redditi non dichiarabili con la dichiarazione precompilata possono essere inviate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta – Modello 770, ossia entro il 31 ottobre"*.

Nella risposta data dal Ministero, per voce del suo capo legislativo, si conferma l'interpretazione proposta dalla US Acli: alle ASD ed alle SSD viene, pertanto, consentito di poter **trasmettere le CU in cui sono ricompresi redditi da lavoro sportivo corrisposti ai propri collaboratori nell'anno 2023 fino alla soglia massima di 15.000 euro entro il maggior termine del 31 ottobre 2024. Ciò ci è stato confermato anche da parte dell'Agenzia delle Entrate.**

RECESSO DEL SOCIO: SEMPRE POSSIBILI CONTROLLI SU CORRETTEZZA E BUONA FEDE

Legittime clausole statutarie per l'uscita con preavviso, ma spazio alle verifiche

Anche disinvestire è un atto negoziale che va valutato in base alle norme generali

Le clausole statutarie che consentono al socio di recedere in qualsiasi momento, senza alcuna giusta causa e con il solo preavviso, sono lecite ma non precludono la possibilità di un successivo controllo giurisdizionale sulle modalità con le quali questa facoltà viene esercitata. Lo chiarisce la Cassazione nella sentenza n. 2629 del 29 gennaio 2024 con cui ha dichiarato la legittimità delle clausole degli statuti delle società per azioni (anche costituite a tempo determinato) che prevedano per il socio la facoltà di recedere *ad nutum* (senza giusta causa), con la sola condizione di darne preavviso almeno 180 giorni prima, quando la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio.

Il recesso senza giusta causa

Secondo la Cassazione, la portata dell'articolo 2437, comma 4, del Codice civile — che lascia all'autonomia privata la possibilità di prevedere negli statuti societari altre ipotesi di recesso rispetto a quelle contemplate come derogabili o come inderogabili nei commi precedenti — va



definita alla luce della nuova prospettiva introdotta dalla riforma del 2003 che punta a favorire la competitività delle imprese tramite l'accesso delle società al mercato dei capitali.

Un'impostazione che induce la Cassazione a ritenere che il legislatore abbia inteso rimettere alla libertà statutaria la scelta di contemplare altre ipotesi di recesso compresa quella di recesso *ad nutum*, fatto salvo il preavviso di 180 giorni.

Il controllo dei giudici

Se è lecita e valida la clausola frutto di un accordo negoziale consentito, anche il recesso del socio è un atto negoziale da valutare alla luce delle norme generali di sistema.

Con la sentenza n. 2629 la Cassazione ricorda in particolare che, quale atto negoziale, esso resta sottoposto alle clausole generali che regolano i rapporti tra privati, in particolare gli articoli 1175 e 1375 del Codice civile, che richiedono rispettivamente il comportamento secondo correttezza e l'esecuzione della volontà negoziale secondo buona fede.

Pertanto, in seguito ad una eccezione della parte interessata il recesso *ad nutum* potrà sempre essere sottoposto ad un controllo di tipo giurisdizionale.

La Cassazione nel recente passato ha effettuato un controllo di buona fede su atti di recesso per giusta causa nell'ambito di società di persone o avuto riguardo a società a responsabilità limitata con statuti adottati sotto la vigenza del testo dell'articolo 2437 del Codice civile, precedente alla riforma del 2003.

Ma ora ammette che ad esso può darsi luogo anche nelle società di capitali.

Certamente la valutazione del comportamento del socio secondo buona fede implicherà l'apprezzamento dei complessivi rapporti societari, visto che in virtù di questa clausola generale già i giudici di legittimità hanno ritenuto insufficiente a legittimare l'esercizio di un potere negoziale unilaterale il mero verificarsi della situazione oggettiva prevista nel contratto.

Richiamando la clausola generale della correttezza è stato, ad esempio, escluso che in una società in nome collettivo composta da due soli soci, a fronte dell'inadempimento di un socio ai propri obblighi gestori — seguito da un periodo di tolleranza — l'altro socio possa recedere invocando una giusta causa, solo dopo aver messo in mora il primo ed aver richiesto il detto adempimento: è sufficiente, in tale caso, verificare il comportamento scorretto (Cassazione, 21731/2022).

In altre occasioni la buona fede e la correttezza sono state considerate fonti di integrazione della regolamentazione eventualmente carente dello statuto e si è affermato che ad esse deve fare riferimento il giudice di merito per valutare di volta in volta le modalità concrete di esercizio del diritto di recesso e, in particolare, la congruità del termine entro il quale il recesso è stato esercitato, tenuto conto della pluralità degli interessi coinvolti (Cassazione, 28987/2018).

MILLEPROROGHE: PUBBLICATA LA LEGGE DI CONVERSIONE

Publicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024, la Legge di conversione del DL Milleproroghe (DL 215/2023) che prevede lo slittamento di alcuni termini legislativi e contiene disposizioni urgenti inerenti a diversi settori. Vediamo quali sono le novità.

La Legge di conversione n. 18/2024 del **DL Milleproroghe** (DL 215/2023) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 29 febbraio 2024. Si sintetizzano le principali novità.

Rottamazione quater

L'art. 3 *bis* differisce al **15 marzo 2024** il termine di pagamento della prima (o unica) e della seconda e terza rata della cd. "**rottamazione quater**", di cui all'art. 1, c. 232, L. 197/2022. Pertanto, il pagamento entro la suddetta data (o con un ritardo massimo di 5 giorni) evita la decadenza dal beneficio della definizione agevolata disposta dal c. 231 dello stesso articolo per i casi di omesso versamento nei termini.

Ravvedimento speciale



L'art. 3, c. 12 *undecies*, estende la possibilità di usufruire del cosiddetto **ravvedimento speciale**, disciplinato dall'art. 1, c. da 174 a 178 L. 197/2022, alle irregolarità contenute nelle dichiarazioni validamente presentate per il periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2022**. La norma consente di sanare le violazioni commesse con il pagamento del maggior tributo, interessi e sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo edittale.

IRPEF agricola

L'art. 13, c. 3 *bis*, 3 *ter* e 3 *quater* proroga per gli **anni 2024 e 2025** il regime di agevolazione IRPEF dei **redditi dominicali ed agrari** di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, previsto dall'art. 1, c. 44, L. 232/2016. In particolare, dispone (con alcune eccezioni) che per tali anni i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, considerati congiuntamente, concorrano alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti misure: a) fino ad € 10.000 per lo zero per cento; b) tra € 10.000 ed € 15.000 al 50%; c) oltre € 15.000 al 100%.

Bonus PMI

L'art. 3, c. 4 *bis* proroga al **31 dicembre 2024** il credito d'imposta istituito dall'art. 1, c. da 89 a 92, L. 205/2017 per le spese di consulenza sostenute dalle **PMI** per l'ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o a sistemi multilaterali di negoziazione europei.

Agevolazione prima casa per under 36

L'art. 3, c. 12 *terdecies*, dispone che le agevolazioni previste dall'art. 64, c. da 6 a 8, DL 73/2021, per l'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti di età inferiore a 36 anni e valore dell'ISEE non superiore ad € **40.000 annui**, si applicano anche nei casi in cui il **contratto preliminare registrato di acquisto** sia stato sottoscritto entro il 31 dicembre 2023, purché la stipula del contratto definitivo avvenga entro il 31 dicembre 2024. Per i contratti già sottoscritti, il comma successivo riconosce un credito d'imposta di importo pari agli importi corrisposti in eccesso.

Esclusione dal regime IVA di talune operazioni degli ETS

L'art. 3, c. 12 *sexies*, differisce al **1° gennaio 2025** l'entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall'art. 5, c. da 5 *quater* a 15 *sexies*, DL 146/2021, che - recependo le modifiche alla Dir. 2006/112/CE disposte dalla Dir, 2021/1159/UE - modificano il regime di cui godono gli **enti del Terzo settore**, includendo tra le operazioni imponibili perché effettuate nell'esercizio di impresa o considerate di natura commerciale, o rendendo esenti una serie di operazioni attualmente escluse. Inoltre, in attesa della piena operatività delle disposizioni del Codice del Terzo settore, le norme modificative prevedono l'applicazione del regime IVA speciale cd. forfettario alle operazioni delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che abbiano conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori ad € 65.000.

Agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico

Fino al **2026** è possibile cumulare le detrazioni fiscali per **interventi di risparmio energetico** con i **contributi regionali** erogati per gli stessi lavori (art. 3 c. 12 *ter*).

Assemblee societarie da remoto

L'art. 3, c. 12 *duodecies*, proroga al **30 aprile 2024** l'efficacia delle disposizioni contenute nell'art. 106, DL 18/2020 e già più volte prorogate, sulle modalità di svolgimento delle assemblee ordinarie di società di capitali, associazioni e fondazioni.

Contratti a termine nel settore privato

L'art. 18, c. 4-*bis*, proroga al **31 dicembre 2024** l'originario termine del 30/04/2024 entro cui è consentito stipulare nel settore privato **contratti di lavoro a tempo determinato** di durata superiore a 12 mesi e non superiore a 24 mesi per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate da atti tra datore di lavoro e dipendente, come previsto in via eccezionale dall'art. 19, c. 1, lett. b), D. Lgs. 81/2015, per l'ipotesi in cui le fattispecie di ammissibilità di



contratti di durata superiore al termine ordinario non siano individuate da contratti collettivi di lavoro applicati in azienda.

Assunzione persone disabili

L'art. 18, c. 4 *ter e quater*, anticipa dall'01/08/2022 all'**01/08/2020** il termine iniziale, e differisce dal 31/12/2023 al **30/09/2024** il termine finale, del periodo in cui possono essere o essere state effettuate operazioni di assunzione di soggetti con disabilità e di **età inferiore a 35 anni** con contratti di lavoro a tempo indeterminato da parte di enti del Terzo settore ed altri enti assimilati, fruendo, nei limiti delle disponibilità dell'apposito Fondo, dell'incentivo all'assunzione di persone appartenenti a tale categoria nell'ambito di applicazione del cd. "collocamento obbligatorio" di cui alla L. 68/1999.

Obblighi di comunicazione e previdenza per il lavoro sportivo

L'art. 14, c. da 2-*bis* a 2 *quater*:

- proroga dal 30/01/2024 al 31/03/2024 il termine previsto dall'art. 25, c. 6 *quater*, D. Lgs. 36/2021 entro cui, nella fase di prima applicazione delle disposizioni del predetto articolo, possono essere rese, senza incorrere in sanzioni, le **comunicazioni di natura pubblicitica** inerenti agli incarichi ed ai compensi per i direttori di gara operanti nell'area dilettantistica, relative al semestre luglio-dicembre 2023;
- a modifica dell'art. 35, c. 3, D. Lgs. 36/2021, differisce al 30/06/2024 il termine entro cui gli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, e gli appartenenti ad altre categorie analoghe, hanno diritto di optare per il **mantenimento del regime previdenziale** già in godimento;
- esonera dall'applicazione delle **ritenute alla fonte del 20%** previste dall'art. 30, c. 2, DPR 600/1973, per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge in esame e fino al 31/12/2024, le somme versate agli atleti partecipanti a **manifestazioni sportive dilettantistiche** a titolo di premio per i risultati ottenuti o per partecipazione a raduni ex art. 36, c. 6 *quater*, D. Ls. 36/2021, di ammontare complessivamente inferiore ad € 300.

Sanzioni no-vax

L'art. 4, c. 1 *bis*, proroga dal 30/06/2024 al 31/12/2024 la sospensione dei procedimenti di irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 100 per inadempimento agli obblighi di vaccinazione contro il COVID.

Collocamento a riposo del personale medico

L'art. 4, c. 6 *bis* introduce nell'art. 1, L. 213/2023 il comma 164 *bis*, per il quale, in deroga alla disciplina ordinaria disposta dal comma 164 e fino al 31/12/2025, i dirigenti medici e sanitari degli enti ed aziende del SSN, gli appartenenti al ruolo della dirigenza sanitaria del **Ministero della Salute** ed i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia, possano richiedere la prosecuzione del rapporto fino al compimento del 72° anno di età (con possibilità di riassunzione per l'omologo personale già collocato in quiescenza con decorrenza non anteriore all'01/09/2023).

Bonus psicologo

L'art. 4, c. 8 *quater*, incrementa di 2 milioni di euro per l'**anno 2024** le risorse già previste dall'art. 1, c. 538, L. 197/2022 per il cd. "*bonus psicologo*" introdotto dall'art. 1 *quater*, c. 3, DL 228/2021, come contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, fruibili presso specialisti privati, per fronteggiare stati di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica causati dall'emergenza pandemica e dalla conseguente crisi socio-economica.



BONUS PUBBLICITÀ 2024: VIA ALLE PRENOTAZIONI PER IL CREDITO D'IMPOSTA

Dal 1° marzo e fino al 2 aprile 2024 è possibile presentare domanda per accedere all'agevolazione riconosciuta per le campagne pubblicitarie realizzate su quotidiani e periodici anche online.

Aperte le prenotazioni per il **Bonus pubblicità 2024**. Dal 1° marzo, **fino al 2 aprile 2023** è possibile presentare domanda per ottenere l'accesso al **credito d'imposta riconosciuto per le campagne pubblicitarie** realizzate nel 2024 su quotidiani e periodici registrati al tribunale (o al ROC), anche online.

Quest'anno, il termine per la presentazione della domanda è stato posticipato di due giorni rispetto alla solita consueta scadenza del 30 marzo per evitare la concomitanza con le festività pasquali.

BONUS PUBBLICITÀ: COS'È E COME FUNZIONA NEL 2024

Il cosiddetto Bonus Pubblicità è una misura agevolativa destinata alle **imprese, ai lavoratori autonomi ed agli enti non commerciali** in relazione agli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online (le testate considerate devono essere registrate in tribunale o al ROC).

Dal 2023, per beneficiarne, è necessario che l'ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell'**1%** l'importo degli investimenti della stessa tipologia effettuati nell'anno precedente. Si parla, dunque, di "**investimenti incrementali**".

L'incentivo consiste in un credito d'imposta pari al **75% del valore incrementale** degli investimenti realizzati. È concesso nel limite massimo dello stanziamento annuale di 30 milioni di euro. Pertanto, se l'importo complessivo dei crediti richiesti supera l'ammontare delle risorse disponibili, queste sono ripartite percentualmente tra tutti coloro che hanno diritto al bonus.

LE FASI DEL BONUS PUBBLICITÀ

La richiesta di accesso al beneficio è solo la prima fase per accedere al credito d'imposta. Dopo l'istruttoria, verrà redatto un elenco provvisorio dei richiedenti con la somma teoricamente spettante. Per ottenere effettivamente il contributo, i beneficiari devono inviare una "Dichiarazione sostitutiva" entro il 9 febbraio dell'anno successivo, attestante gli investimenti effettivamente fatti. Successivamente, il Dipartimento pubblicherà l'elenco dei soggetti ammessi.

Il credito può essere utilizzato **solo in compensazione, tramite il modello F24** sui servizi telematici dell'Agenzia, indicando il codice tributo "6900".

PUBBLICATO IL PRIMO MANSIONARIO PER LE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Publicato il DPCM che amplia l'elenco delle attività nel settore dilettantistico

Le nuove figure professionali si aggiungono a quelle indicate dal D. Lgs. 36/2021

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2024, il Ministero per lo Sport ha aggiunto un ulteriore tassello per l'applicazione della nuova disciplina sul lavoro sportivo. E' stato, infatti, pubblicato sul sito del Dipartimento per lo Sport il decreto di approvazione del primo elenco delle mansioni necessarie, oltre quelle già previste dalle legge, per lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche.

Si tratta delle figure necessarie, ai sensi dei regolamenti sportivi, allo svolgimento dell'attività sportiva e che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto n. 36 del 2021 che ha riformato il lavoro in ambito sportivo.

Le figure già presenti in detto decreto 36/2021 valgono per la generalità delle discipline sportive:

- atleta;
- allenatore;
- istruttore;
- direttore tecnico;



- direttore sportivo;
- preparatore atletico;
- direttore di gara.

Si tratta, dunque, di attività ulteriori individuate in funzione delle specificità della singola disciplina sportiva di riferimento.

In sostanza, per accedere ai benefici fiscali e previdenziali, il lavoratore sportivo dovrà svolgere le mansioni puntualmente individuate dal decreto del 21.02.2024 o dal D. Lgs. 36/2021.

Mancano ancora all'appello alcune Federazioni ed occorrerà coordinare tra loro le mansioni, soprattutto per le realtà sportive affiliate a più EPS/FSN.

E' stato anche chiarito da parte del Coni che gli amministratori ed i componenti degli Organi sociali che ricoprono gratuitamente la propria carica, non sono necessariamente volontari. Dunque, per loro non scatta l'incompatibilità con qualsiasi tipologia di lavoro sportivo.

Va segnalato, a tale proposito, che 29 Federazioni prevedono nei loro regolamenti, anche con nomenclature differenti: "docente formatore", "formatore sportivo", "tecnico formatore", "responsabile dell'attività formativa".

Segno di una **grande sensibilità alla funzione della formazione**, precedente anche alla importanza che sia l'art 7 del D. Lgs. 36/2021, sia il regolamento del registro RAS, le conferiscono:

Con "attività formativa" si intende le iniziative finalizzate alla formazione ed all'aggiornamento dei tesserati dell'Organismo sportivo che ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi l'ente sportivo dilettantistico, incluse le attività di divulgazione dei valori dello sport quale strumento di miglioramento della vita e della salute, nonché mezzo di educazione e di sviluppo sociale, con particolare attenzione a temi come la tecnica della disciplina sportiva, i controlli sanitari, le norme di sicurezza dei tesserati e l'ordinamento sportivo.

Le attività formative possono essere organizzate direttamente dall'Organismo sportivo o dallo stesso ente sportivo dilettantistico purché in possesso dei requisiti tecnici ed organizzativi definiti e delle competenze decise e richiesti nei regolamenti dell'Organismo sportivo che l'ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi e devono essere condotte da docenti in possesso di specifiche competenze tecniche e professionali.

La figura del tecnico docente formatore è **essenziale per ogni disciplina** anche qualora al momento attuale non fosse inclusa nel mansionario e ogni tecnico sportivo (istruttore, allenatore, preparatore atletico) ha una funzione didattica e formativa; quello che cambia è il target di riferimento

1. Tecnico di disciplina

Lavora insegnando ad atleti, praticanti amatoriali, partecipanti alle attività didattiche (corsi).

Si occupa di «insegnamento pratico»: movimento, gesto sportivo, esecuzione tecnica, applicazione delle regole tecniche.

È un soggetto appositamente formato (art. 42 del D. Lgs. 36/2021): chinesologo, laureato in scienze motorie e diplomi equipollenti, istruttore di specifica disciplina in possesso dei requisiti abilitanti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative FSN, DSA o EPS anche paralimpici riconosciuti dal Coni e dal Cip.

In questo caso è proprio il testo normativo che lo dichiara "**lavoratore sportivo**".

2. Tecnico docente formatore

Lavora insegnando anche ad istruttori, allenatori, preparatori atletici o aspiranti tali.

Si occupa di «formazione dei formatori» sia teorica che pratica: corsi di qualifica iniziale, corso di qualifica successivi livelli, corsi di aggiornamento.



E' un esperto della materia e può essere anche un istruttore, allenatore, preparatore atletico di livello elevato che ha sviluppato competenze didattiche e di comunicazione per svolgere più efficacemente l'insegnamento.

Anche nel caso in cui si abbia un istruttore/allenatore/preparatore atletico che svolga la propria attività nei confronti di colleghi, questo lavoro rientra nelle sette figure tipizzate del comma 1 art. 25 del D. Lgs. 36/2021; pertanto, si può applicare il regime del lavoro sportivo indipendentemente dal collegamento con un regolamento di disciplina sportiva e dal mansionario.

Il fatto che molti regolamenti delle Federazioni lo prevedano è **sicuramente sintomo dell'importanza riconosciuta alla formazione tecnica** ed inoltre permette di considerare come "lavoratore sportivo" tutte quelle figure professionali che sono comunque docenti formatori, ma non sono tecnici istruttori.

Resta la preclusione "Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali"; pertanto, il docente che insegna materie per le quali è iscritto ad un Albo - esempio il medico che insegna fisiologia - non è un lavoratore sportivo e va retribuito secondo le norme del lavoro ordinario.

Il mansionario può essere integrato e modificato ogni anno entro il 31 dicembre; inoltre, questo primo elenco non esprime le opzioni di tutte le Federazioni; quindi, è molto probabile che ci sia un arricchimento ed evoluzione che potrebbe portare ad inserire questa figura nelle mansioni essenziali di altre discipline, oltre a quelle che la contemplano attualmente.

Come riportato sopra, posto che le mansioni sono individuate sulla scorta dei regolamenti tecnici federali, l'elenco non risulta tuttavia ancora completo, mancando all'appello alcune Federazioni sportive nazionali. Per le Federazioni e Discipline che ancora non hanno provveduto all'invio presso il Dipartimento dello Sport delle mansioni necessarie, dunque, le agevolazioni previste per i lavoratori sportivi restano limitate alle sette figure professionali tipizzate dall'articolo 25 del D. Lgs. 36/2021. Le agevolazioni consistono nell'esenzione Inps per i compensi annui di importo inferiore a 5.000 euro ed Irpef entro il plafond dei 15.000 euro annui.

Restano, peraltro, da chiarire gli effetti applicativi, al fine di evitare che la medesima mansione svolta da enti affiliati a più FSN o DSA possa determinare un diverso inquadramento dei collaboratori. A tale scopo sarà necessaria un'opera di coordinamento finalizzato ad aggiornare i regolamenti tecnici ed a fornire al Dipartimento un elenco coerente con le attività svolte. In caso di enti sportivi affiliati a più FSN o DSA potrebbe, infatti, verificarsi l'ipotesi paradossale in cui il medesimo soggetto, pur svolgendo la stessa mansione, possa essere o meno qualificato come lavoratore sportivo a seconda della disciplina per la quale opera.

Resta fermo che alcune professionalità sono escluse in ogni caso dal novero delle mansioni che consentono l'accesso ai benefici fiscali e previdenziali. Si pensi, ad esempio, a quelle di carattere amministrativo-gestionale oppure alle prestazioni rese nell'ambito di una professione che prevede l'iscrizione in un apposito albo.

Gli **Enti di Promozione Sportiva** sono stati esclusi dalla predisposizione delle mansioni, possibile soltanto per le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate. Infatti, FSN e DSA sono enti esponenziali di una disciplina sportiva (o, comunque, di un numero limitato), mentre gli EPS **rappresentano tutti gli sport**. A ciascun Ente di promozione sportiva possono invece affiliarsi ASD/SSD praticanti qualunque attività sportiva.

Simili premesse rendono evidente l'impossibilità – per gli Enti di promozione sportiva – di elaborare un elenco di mansioni specifiche *"necessarie per lo svolgimento delle singole discipline"*



sportive” (alla base della redazione dell’elenco, come chiaramente espresso dal Ministro per lo sport in premessa del decreto), considerata l’eterogeneità di discipline rappresentate dai medesimi. La mancata predisposizione di un mansionario da parte degli Enti di promozione sportiva non “penalizza” i sodalizi affiliati ai predetti Organismi, posto che **ciascuna ASD/SSD può utilizzare le mansioni, funzionali alla pratica della propria attività sportiva, elaborate dalla Federazione di riferimento**, come, del resto, avviene ogni qualvolta sia necessario avere riguardo a norme specifiche, attinenti a una determinata disciplina sportiva.

La possibilità, quindi, di mutuare le mansioni individuate dall’Organismo esponenziale della disciplina sportiva praticata dalla ASD/SSD, consente di inquadrare come lavoratori sportivi un’**ampia gamma di figure riconducibili alle mansioni svolte e codificate dalla FSN/DSA di riferimento**, senza limitarsi alle sette tipizzate dal legislatore della Riforma.

VOLONTARIATO E CARICHE SOCIALI

Volontariato e cariche sociali: coincidenza possibile ma non obbligatoria.

La conferma arriva con la nota del 1° febbraio 2024 inviata agli Organismi sportivi da parte del Coni, a riscontro del chiarimento del Ministro dello Sport in materia di volontariato sportivo ed incompatibilità prevista dall’articolo 29 del D. Lgs. 36/2021.

La Riforma ha introdotto una specifica disciplina per i volontari sportivi, consentendo a ASD/SSD, FSN, DSA, EPS, Coni, Cip e Sport e Salute SpA di avvalersene nello svolgimento delle proprie attività istituzionali. In linea con quanto previsto per il Terzo settore, i volontari sono individui che mettono a disposizione tempo e capacità in modo personale, gratuito e spontaneo senza alcun fine di lucro. Una definizione puntuale in cui, requisito caratterizzante è costituito dalla libera scelta, apporto personale, spontaneità e gratuità della prestazione volontaristica, che risponde esclusivamente ad un vincolo di natura morale (Nota ministeriale 4011/2022).

In questo senso si pone il tema su quali siano i soggetti da ricomprendere in quest’ambito, vale a dire se nella categoria possano rientrare Amministratori e componenti degli Organi sociali, qualora svolgano a titolo gratuito le attività direttamente connesse alla carica elettiva.

Va tenuto conto che l’attività di Presidente o Consigliere difficilmente è paragonabile a quella spontanea svolta dal volontario in senso stretto. Il primo aspetto da sottolineare è che il vincolo che lega il componente della carica sociale alla propria ASD/SSD è relativo non ad un’attività volontaristica, ma ad un mandato elettivo conferito dall’assemblea dei soci a norma di statuto che, seppure svolto a titolo gratuito, presuppone precisi obblighi gestionali ed amministrativi.

Il secondo aspetto è quello che riguarda le prestazioni rilevanti per la qualifica di volontario, cioè solo quelle rientranti nelle mansioni sportive ricomprese nell’articolo 25 del D. Lgs. 36/2021, sempreché svolte a titolo gratuito, in via spontanea e senza fini di lucro. Ove tali prestazioni siano svolte a titolo di volontariato, fanno scattare il vincolo dell’incompatibilità con qualsiasi tipo di rapporto di lavoro, sportivo e non, retribuito, con la propria ASD/SSD.

Un’incompatibilità che non trova applicazione nel caso dei Consiglieri delle ASD/SSD che, per la sola attività legata alla carica sociale, non sono volontari sportivi, ma soggetti che esercitano una funzione di gestione e rappresentanza del sodalizio sportivo quale mandato a titolo gratuito.

In sostanza, in una ASD i membri eletti dei Consigli direttivi svolgono l’attività in forza di un mandato conferito in base alle funzioni loro attribuite dallo statuto sociale quali, ad esempio, la gestione amministrativa del sodalizio, la rappresentanza nei confronti dei terzi, la stipula dei contratti con fornitori e collaboratori sportivi, assumendo le responsabilità civili e penali derivanti dall’incarico ricoperto.

Diversa sarà la valutazione nel caso in cui un membro del Consiglio direttivo, al di fuori delle proprie mansioni istituzionali, svolga anche attività di volontariato sportivo per la propria ASD/SSD e solo in questo caso si applica l’ipotesi di incompatibilità.



CHIARIMENTI DA PARTE DELL'INPS SU NASPI E REDDITO SPORTIVO

I compensi per il lavoro sportivo vanno comunicati all'Inps ai fini della decurtazione dell'indennità di disoccupazione

Naspi e Dis-Coll non sono più cumulabili con i redditi da sport. Il percettore di un'indennità di disoccupazione (Naspi/Dis-Coll), pertanto, se esercita attività sportiva, da professionista o da dilettante, deve comunicare all'Inps il reddito annuo presunto ai fini della decurtazione della Naspi. A chiarirlo sarà una prossima **circolare** dell'Inps, con il placet del Ministero del Lavoro, annunciata al tavolo tecnico tra Istituto di previdenza e Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili (**Cndcec**).

La novità, che deriva dalla Riforma dello sport del 2023, vale per i **compensi** erogati dal 1° luglio 2023 (chi ha accumulato rischia di dovere restituire parte dell'indennità all'Inps).

Tra gli altri chiarimenti, l'Inps precisa che l'UniEmens per i co.co.co. sportivi dilettanti va inviato soltanto al superamento della soglia di esenzione di 5.000 euro.

Il nuovo regime per i compensi erogati dal 1° luglio 2023

La questione riguarda la compatibilità tra Naspi (indennità di disoccupazione dei dipendenti) e Dis-Coll (indennità disoccupazione dei parasubordinati: co.co.co, etc.) con il **lavoro sportivo**, subordinato ed autonomo.

Fino al 30 giugno 2023, i compensi sportivi, inquadrati tra i redditi diversi, erano interamente cumulabili con Naspi e Dis-Coll e, quindi, il beneficiario non aveva alcun obbligo di comunicazione all'Inps (Circolare n. 174 del 23 novembre 2017).

Dal 1° luglio 2023, per effetto della **Riforma** del lavoro sportivo (D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021), chi svolge attività sportiva dietro compenso è qualificato lavoratore ed il rapporto può essere oggetto di un contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, anche come co.co.co.

Trattandosi di redditi da lavoro (autonomo o subordinato), ne deriva il **cumulo parziale** con Naspi e Dis-Coll. In particolare, stando alla bozza di circolare dell'Inps, i percettori di Naspi, qualora svolgano attività sportiva di lavoro subordinato, autonomo o co.co.co., indipendentemente dal settore (professionistico o dilettantistico), devono comunicare all'Inps il reddito annuo presunto.

La comunicazione va fatta, a pena di decadenza, entro un mese dall'inizio dell'attività o domanda di Naspi, se l'attività era preesistente. È consentita, invece, la contestuale fruizione della Dis-Coll con il reddito da attività autonoma/parasubordinata (mentre è incompatibile con i redditi da lavoro dipendente); pertanto, chi fruisce di Dis-Coll deve comunicare entro un mese l'avvio di attività autonoma, d'impresa o parasubordinata ed il reddito presunto.

Infine, per la **co.co.co. sportiva** del settore dilettantistico, l'obbligo di comunicare il reddito sorge al superamento dell'importo annuo di 5.000 euro, concorrendovi i compensi erogati dal 1° luglio 2023.

Denuncia Uniemens per le co.co.co. dilettantistiche

Una seconda questione analizzata al tavolo è stata quella relativa alla denuncia contributiva dei compensi sportivi, tramite il flusso mensile Uniemens o tramite il RAS, nel caso di co.co.co. dilettantistiche.

Alla richiesta se la denuncia sia obbligatoria anche qualora i compensi erogati rientrino nel regime di esenzione (cioè, fino a 5.000 euro), l'Inps ha precisato che l'Uniemens deve essere presentato solo al superamento della **franchigia** di 5.000 euro e solo per l'importo che eccede la franchigia.



SCADENZA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE SOCIETA' DI CAPITALI NEL 2024

Come cambiano i termini di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi delle società di capitali

Il termine ordinario di presentazione della **dichiarazione dei redditi dei soggetti IRES** è di regola l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (art. 2, comma 2, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).

Tuttavia, l'articolo 38, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 "Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale" per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 ha modificato tale termine, con la previsione della scadenza al quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

1) Scadenza per le società di capitali con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare

La scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi per le società di capitali che chiudono il bilancio per il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, cioè 31 dicembre 2023, è **il 15 ottobre 2024**.

2) Scadenza per le società di capitali con periodo d'imposta con chiusura infrannuale

Per le società con **chiusura del bilancio infrannuale**, la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi è l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Tuttavia, specificamente **per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023**, la scadenza è estesa al **quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta**, come indicato all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

Ad esempio, un contribuente con periodo d'imposta dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024, deve presentare la dichiarazione dei redditi (modello REDDITI 2024) **entro il 15 aprile 2025**.

Restano, comunque, fermi i termini previsti dagli articoli 5 e 5-bis del d.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni nei casi di liquidazione, trasformazione, fusione o scissione totale.

FATTURA ELETTRONICA: DAL 20.03.2024 DIVENTA LIBERO IL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE

Provvedimento Agenzia delle Entrate n 105669 per modificare le regole per la consultazione delle e-fatture verso il consumatore finale che non dovrà più sottoscrivere il servizio

Con il Provvedimento n. 105669 dell'08.03.2024 l'Agenzia delle Entrate modifica il precedente Provvedimento n. 433608 del 24.11.2022 relativo alla **fatturazione elettronica**.

Si tratta, in sintesi, di applicare la norma introdotta dal DL Anticipi o Collegato Fiscale relativamente alle cosiddette **e-fatture col consumatore finale** ed alla relativa possibilità di consultazione delle stesse con il servizio dell'Agenzia delle Entrate.

Ecco le novità decorrenti dal 20 marzo 2024.

Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 433608 del 24 novembre 2022 ha sostituito integralmente le disposizioni del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 e successive modificazioni, recante le **regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato** e per le relative variazioni, **utilizzando il Sistema di Interscambio**, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127.



Il Provvedimento del 24 novembre 2022 disciplina, tra l'altro, i servizi che l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti, e degli intermediari appositamente delegati, al fine di agevolarli nell'adempimento degli obblighi in materia di fatturazione elettronica.

Tra questi, è prevista una specifica funzionalità, resa disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia, che consente agli operatori IVA - o ai loro intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 - nonché ai consumatori finali, la consultazione e l'acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, previa adesione al servizio.

L'adesione espressa era necessaria in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del citato Decreto Legislativo n. 127 del 2015, che disponeva che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali fossero rese disponibili, su richiesta, a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

L'articolo 4-quinquies, comma 4, del Collegato Fiscale ha modificato la disposizione, **eliminando la necessità di una espressa richiesta di consultazione da parte del contribuente consumatore finale.**

Venuto meno questo vincolo, e stante comunque la possibilità, per l'Agenzia delle Entrate, di memorizzare i file delle fatture elettroniche fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, **con il presente Provvedimento si dispone la possibilità per tutti i contribuenti, siano essi operatori economici, persone fisiche o soggetti, diversi da persone fisiche, non titolari di partita IVA, di avvalersi del servizio di consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici più agevolmente, senza la necessità di sottoscrivere un accordo di servizio.**

Le fatture elettroniche sono disponibili in consultazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio.

Viene inoltre, esplicitato che anche ai consumatori finali, come già avviene per gli operatori economici, sono messi a disposizione in consultazione i "dati fattura" (ossia un riepilogo dei dati fiscalmente rilevanti della fattura, ad eccezione di quelli relativi a natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell'operazione di cui al comma 2, lettera g) dell'articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972) fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

La consultazione delle fatture elettroniche e dei "dati fattura" non è delegabile, da parte del consumatore, ad un intermediario.

Infine, con il presente Provvedimento, il servizio di registrazione dell'indirizzo telematico di consegna delle fatture elettroniche, già a disposizione dei soggetti IVA, viene esteso anche ai soggetti, diversi da persona fisica, non titolari di partita IVA.

ACCESSO AL CREDITO

Il Fondo di Garanzia del Medio Credito Centrale ha diramato i nuovi parametri di accesso al credito per l'anno 2024, di cui si allega link: <https://www.mcc.it/primopiano/notizie/dal-1-gennaio-al-via-la-riforma-del-fondo-di-garanzia-per-le-pmi>. Il Fondo, come è noto, nasce per supportare le micro, piccole e medie imprese (MPMI) ed i professionisti in vari settori, ad eccezione di quelli che svolgono attività finanziarie. Ciò significa che quasi tutti gli imprenditori e professionisti possono accedere a questo strumento di supporto finanziario, ad eccezione delle attività legate al settore finanziario, come banche o fondi di investimento. Il Fondo offre garanzie su operazioni finanziarie che sono strettamente legate all'attività d'impresa. Questo può includere prestiti, linee di credito, ed altre forme di supporto finanziario fornite da banche od altri intermediari finanziari. L'obiettivo è ridurre il rischio per il finanziatore e facilitare l'accesso al credito per le imprese ed i professionisti.



- La garanzia può coprire fino all'80% dell'importo dell'operazione finanziaria, fornendo una significativa sicurezza agli istituti di credito ed incentivandoli ad erogare finanziamenti.
- L'importo massimo garantito per ogni beneficiario è di 2,5 milioni di euro, stabilendo un limite superiore al supporto fornito dal Fondo per singola impresa o professionista.

Il Fondo può operare attraverso due modalità principali:

- 1) Garanzia Diretta: dove il Fondo garantisce direttamente l'operazione finanziaria.
- 2) Controgaranzia/Riassicurazione: dove il Fondo fornisce una garanzia secondaria ad un altro soggetto garante, come un Confidi (Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi) od un altro Intermediario finanziario, che ha fornito la garanzia primaria.

Gli aspiranti beneficiari devono soddisfare specifici requisiti oggettivi e soggettivi definiti dalle Disposizioni Operative del Fondo. Questi criteri assicurano che il supporto sia indirizzato ad imprese e professionisti che possano beneficiare efficacemente della garanzia, basandosi su fattori come la salute finanziaria della Società, il settore di attività ed altri parametri rilevanti.

- Le imprese od i professionisti interessati devono inoltrare la loro richiesta di accesso alle garanzie del Fondo tramite la banca o l'intermediario finanziario, o direttamente al soggetto garante.

- Questi soggetti, a loro volta, invieranno la domanda di garanzia attraverso una piattaforma online dedicata, semplificando il processo di richiesta e velocizzando l'accesso alle garanzie.

Il Fondo di garanzia descritto offre un importante strumento di supporto per facilitare l'accesso al credito per le MPMI ed i professionisti, contribuendo a stimolare l'attività economica e sostenere lo sviluppo delle imprese in vari settori.

In tale ottica, per effettuare una prevalutazione di fattibilità, il Fondo di Garanzia mette a disposizione uno strumento che consente, in tempo reale, di analizzare gli ultimi due bilanci depositati, confermando la possibilità di accedere o meno alla Garanzia MCC.

Ciò che viene proposto è il nuovo Prestito FINTECH pensato per le Aziende.

E' possibile richiedere da 50.000 euro a 2 milioni di euro con approvazione in 24 ore.

Una consulenza gratuita si può avere telefonando o visitando il sito <https://eurofinprestiti.com/prestito-digitale/>

Responsabile prodotto fintech: Stefano Faraone - Cell. 393.8796626 oppure Numero Verde 800.985.228

DOMANDE E RISPOSTE

“Il massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici è obbligato ad emettere fattura elettronica nei confronti dei pazienti, in particolare nel caso in cui venga effettuata una prestazione (per esempio, un massaggio) senza preventiva prescrizione medica?”

La risposta è affermativa.

Dal 1° gennaio 2024 tutte le fatture e le note di variazione devono essere emesse in formato elettronico. Ciò anche se si tratta di soggetti in regime forfettario ed indipendentemente dall'ammontare dei ricavi/compensi dell'anno precedente. A partire da tale data, infatti, cessa il periodo transitorio nel quale era consentito continuare ad emettere fatture in modalità cartacea, peraltro solo ai contribuenti in regime forfettario (di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014, di Stabilità per il 2015) od in regime di vantaggio (di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del DL 98/2011), che nell'anno 2021 avessero conseguito compensi/ricavi non superiori a 25.000 euro. Lo stesso vale per tutte le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione del regime speciale ai fini dell'Iva



e delle imposte sui redditi (articoli 1 e 2 della legge 398/1991), anche se con ricavi commerciali annui inferiori ai 25.000 euro. Rimangono escluse dal perimetro di applicazione le fatture emesse dai medici a fronte di prestazioni sanitarie rese a favore di privati.

“Una ASD, con codice fiscale, emette ricevuta per un contributo ricevuto in relazione ad una manifestazione. Chi versa il contributo, a fronte della ricevuta, può fruire della detrazione/riduzione nella dichiarazione dei redditi? Ci sono limiti di importo per l'emissione della ricevuta?”

Premesso che la ASD deve emettere ricevuta per tutti i contributi ricevuti, a prescindere dall'importo, il donatore, come previsto dall'articolo 15, primo comma, lettera i-ter, del DPR 917/1986 (Tuir), può detrarre nella misura del 19% «le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro». Va evidenziato che, ai fini della detrazione, il contributo deve essere erogato attraverso un mezzo di pagamento tracciabile, quindi tramite bonifico bancario o postale, oppure con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari o circolari, come disposto dall'articolo 17, comma 3, della Legge 400/1988.

“Dal 1° gennaio 2025, per il Terzo settore, si assisterà ad un passaggio da un regime di esclusione ad uno di esenzione ai fini Iva. Considerato che le novità, in ambito sportivo, richiamano le sole ASD, quale sarà il trattamento Iva delle operazioni rese dalle SSD?”

Le SSD non sono espressamente menzionate tra le tipologie di enti beneficiari del regime di esenzione Iva previsto dal Decreto Fisco-Lavoro (DL 146/2021, convertito in legge 215/2021), che si renderà applicabile dal 1° gennaio 2025

Occorrerà, dunque, attendere chiarimenti per verificare il corretto trattamento Iva applicabile a queste tipologie di enti senza scopo di lucro, considerando sia il rinvio legislativo che consente alle SSD di applicare le medesime disposizioni tributarie previste per le ASD, sia il coordinamento con l'ulteriore regime di esenzione Iva previsto dal DL 75/2023 (convertito con Legge 112/2023), che ha introdotto, all'articolo 36-bis, una previsione, efficace dall'agosto 2023, che qualifica come esenti le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici, tra cui quelli sotto forma societaria.

“Non ho ben capito per quale ragione i versamenti ed i prelievi contestati dal Fisco diventano automaticamente reddito in sede di accertamento fiscale, se non riesco a spiegare da dove derivino. Non dovrebbe essere l'Ufficio a dimostrare che si tratta di reddito tassabile, fornendone le relative prove?”

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, le indagini finanziarie integrano una presunzione legale relativa e, pertanto, l'Amministrazione finanziaria è esonerata da qualsivoglia ulteriore prova, essendo sufficiente che essa abbia verificato l'esistenza di movimentazioni finanziarie non considerate per la determinazione del reddito o dell'Iva dovuta da parte dei contribuenti; su questi ultimi, invece, è ribaltato l'onere della prova, dovendo dimostrare l'estraneità di dette operazioni finanziarie alla formazione del reddito e ad operazioni imponibili



poste in essere nell'ambito dell'attività d'impresa o professionale, occorrendo, peraltro, una prova non generica, ma analitica (tra le tante, Cassazione 7552/2023, 30143/2022, 28121/2022).

L'Ufficio, pertanto, può semplicemente contestare le operazioni bancarie che ritiene "non chiare", non dovendo aggiungere nulla di più, mentre è il contribuente a dover giustificare ogni singola operazione contestata dall'Amministrazione finanziaria.

"Ho ricevuto l'invito dall'Ufficio a giustificare dei versamenti e prelevamenti bancari in contanti. Essendo passato diverso tempo, non ricordo più a cosa si riferiscano. Come posso fornire la giustificazione richiesta dall'Ufficio?"

Se è ben vero che il contribuente sottoposto ad indagini finanziarie deve fornire puntuale riscontro circa la provenienza delle somme relative alle operazioni contestate, in modo da dimostrare che non si tratta di reddito imponibile, è altrettanto vero, però, che la Suprema Corte ha reiteratamente stabilito che il contribuente può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, che è tenuto ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative (tra le tante, Cassazione 11509/2023, 10817/2023, 10156/2023, 25905/2022, 21691/2021).

Ciò vuol dire - semplificando - che il contribuente può anche giustificarsi provando presuntivamente che tutte le circostanze documentate e le ragioni addotte sono complessivamente coerenti rispetto a tempi, ammontari e contesto complessivo. Per esempio: un versamento in contanti di piccolo importo su un conto corrente dovrebbe poter essere giustificabile con un prelevamento in contanti dello stesso importo avvenuto nel medesimo giorno presso altra banca.

Qualche volta i contribuenti si limitano a dichiarare al Fisco che le somme versate sono frutto di vincite al gioco, senza riuscire a dimostrarlo puntualmente. La Suprema Corte ha stabilito che tale giustificazione non basta, neppure se il contribuente fornisce la dimostrazione dei numerosi accessi effettuati presso case da gioco, senza esibire la documentazione delle somme vinte (Cassazione 6574/2021).

Per pensionati e dipendenti contano soltanto gli accrediti

"Sono un lavoratore dipendente, non ho altri redditi e non svolgo alcuna attività d'impresa o di lavoro autonomo. L'Agenzia delle Entrate mi ha notificato un accertamento bancario, contestandomi alcuni versamenti in contanti sul mio unico conto corrente di circa 2.000-3.000 euro ciascuno. È legittimo?"

La risposta è positiva. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, infatti, le presunzioni bancarie hanno portata generale e si riferiscono a qualsiasi contribuente, quale che sia l'attività da questi svolta e quale che sia la fonte dei suoi redditi. I prelevamenti, però, non possono essere utilizzati come presunzione di reddito per le persone fisiche che non svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo (senza partita Iva), mentre i versamenti sono indicativi di reddito per tutti i contribuenti (tra le tante, Cassazione 28314/2022, 10187/2022, 18332/2021, 18065/2016), pensionati e dipendenti compresi. Inoltre, i dati risultanti dai conti correnti bancari possono essere utilizzati sia per dimostrare l'esistenza di un'eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito da essa ricavato (Cassazione 8599/2023).



“Un datore di lavoro SSD eroga i buoni pasto alla generalità dei suoi dipendenti, a norma dell’art. 51, comma 2, lettera c, del Tuir, Dpr 917/1986.

La stessa società può erogare i buoni pasto anche ai collaboratori sportivi inquadrati come collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) ed ai collaboratori amministrativo-gestionali, sempre inquadrati come collaboratori coordinati e continuativi?

La domanda sorge in virtù dell’entrata in vigore della "Riforma dello Sport", di cui al D. Lgs. 36/2021 e successive modifiche.”

La risposta è positiva.

Come disposto dall’articolo 4, primo comma, lettera c, del DM Sviluppo Economico 122/2017, i buoni pasto «sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato». Tra questi ultimi rientrano anche i collaboratori coordinati e continuativi citati nel quesito.

“Vorrei sapere se sono detraibili le prestazioni erogate da un chinesologo LM-67, che svolge servizi di "attività fisica adattata" (Afa).”

Il chinesologo LM-67 è uno specialista del benessere riconosciuto dal D. Lgs. 36/2021. Nell’articolo 41, comma 3, di tale Decreto, è precisato che, per esercitare l’attività professionale di chinesologo delle attività motorie preventive ed adattate, è necessario il possesso della laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive ed adattate (classe LM-67). Tale norma evidenzia, inoltre, che «l’esercizio dell’attività professionale di chinesologo delle attività motorie preventive ed adattate ha per oggetto:

- a) la progettazione e l’attuazione di programmi di attività motoria finalizzati al raggiungimento ed al mantenimento delle migliori condizioni di benessere psicofisico per soggetti in varie fasce d’età ed in diverse condizioni fisiche;
- b) l’organizzazione e la pianificazione di particolari attività e di stili di vita finalizzati alla prevenzione delle malattie ed al miglioramento della qualità della vita mediante l’esercizio fisico;
- c) la prevenzione dei vizi posturali ed il recupero funzionale post-riabilitazione finalizzato all’ottimizzazione dell’efficienza fisica;
- d) la programmazione, il coordinamento e la valutazione di attività motorie adattate in persone diversamente abili od in individui in condizioni di salute clinicamente controllate e stabilizzate».

In relazione all’attività fisica adattata (Afa), coloro che l’hanno praticata in qualità di paziente possono fruire anche quest’anno del credito d’imposta, fiscalmente riconosciuto dalla Legge di Bilancio per il 2022 (n. 234/2021), che può essere portato in diminuzione delle imposte dovute indicandolo con codice 12 nel quadro G, sezione XIII, del modello 730, oppure nel quadro CR, sezione XII, del modello Redditi PF. La quota non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei redditi relative ai successivi periodi d’imposta.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile presentare l’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta per le spese sostenute per lo svolgimento dell’attività fisica adattata.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza



STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati

Via Fieno, 3
20123 Milano
Tel. +39 02 31 32 36

Via Barberini, 47
00187 Roma
Tel. + 39 02 31 32 36

Web: www.studiocassinis.com
e-mail: info@studiocassinis.com

